

Codice A1813B

D.D. 3 luglio 2020, n. 1715

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione in sanatoria per la realizzazione di una pista multifunzionale tra la Zona Anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattedmouche in comune di Pragelato in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)



ATTO DD 1715/A1813B/2020

DEL 03/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione in sanatoria per la realizzazione di una pista multifunzionale tra la Zona Anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattedmouche in comune di Pragelato in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

Vista l'istanza prot. n° 30034/DA1813A pervenuta in data 02/07/2018, presentata da *Lomissis Bomissis* (C.F. *BomissisY*) in qualità di legale rappresentante della società *Sestrieres s.p.a.* (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) volta ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria prevista dalla L.r. n° 45/1989 per la realizzazione, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della variante in corso d'opera introdotta agli interventi per la realizzazione di una pista multifunzionale tra la Zona Anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattemouche in comune di Pragelato;

Considerato che:

- l'intervento proposto:

- è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- rientra tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- è stato sottoposto a fase di verifica di VIA che si è conclusa con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012 con l'accertamento della assenza di necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale;
- è stato autorizzato in via definitiva con la D.D. n° 133 in data 14/06/2012 del Responsabile dell'Area tecnica della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone;
- ha comportato la realizzazione di opere in difformità a quanto autorizzato con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012 e della D.D. n° 133 in data 14/06/2012 del Responsabile dell'Area tecnica della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

- in data 23/09/2016 prot. n° 1887 la società *Sestrieres s.p.a.* ha presentato il Progetto di Sanatoria per l'approvazione in sanatoria alla Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea.

- il Progetto ha ricevuto il parere favorevole per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica:

• dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino in data 21/06/20107 prot. n. 9864-34.10.08/263;

• dal comune di Pragelato con atto n. 68/2017 del 23/01/2018;

• dal comune di Sestriere con atto n. 76/2017 del 26/01/2018;

- la Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea, con nota in data 28/11/2016, prot. 2233, ha richiesto al Settore Offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte una valutazione in merito alla necessità di sottoporre a nuova a fase di verifica di VIA in ragione delle difformità e varianti introdotte al progetto autorizzato con la richiamata D.D. n° 133 in data 14/06/2012 della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone

- con nota in data 10/02/2017, prot. n° 1954/DA20.04A, il Settore Offerta Turistica e Sportiva, richiamato il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Regionale tenutasi in data 01/07/2017, e trasmesso con nota in data 07/02/2017, prot. n° 1716/DA20.04A, ha espresso il parere che il Responsabile del procedimento per l'autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate in difformità a quanto autorizzato fosse la stessa Unione di Comuni, e che per consentire una valutazione in merito alla asseguibilità della variante a nuova a fase di verifica di VIA fosse opportuno richiedere alla società *Sestrieres s.p.a.* di presentare un progetto di variante, e contestualmente ha evidenziato la necessità di richiedere autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989;

- con nota prot. n° 30443/DA1813A in data 03/07/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento inerente l'istanza prot. n° 30034/DA1813A pervenuta in data 02/07/2019 di autorizzazione in sanatoria della variante in corso d'opera introdotta agli interventi per la realizzazione di una pista multifunzionale tra la Zona Anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattemouche in comune di Pragelato

- con nota prot. n° 3319/DA1813A in data 19/07/2018 è stata comunicata alla società *Sestrieres s.p.a.* l'opportunità di procedere alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni

dettate con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012 di esclusione dalla fase di VIA, ed è stato contestualmente sospeso il procedimento di autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989;

- con nota prot. n° 7926 in data 26/03/2019 il Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate della direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha richiesto la convocazione dell'Organo Tecnico Regionale per l'esame della istanza di verifica ad assogettabilità alla procedura di VIA del progetto di variante delle opere autorizzate con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012;

- con nota prot n° 4380/DA20.07B in data 27/03/2019 il Settore Offerta Turistica e Sportiva ha convocato la prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale per l'esame della istanza di verifica ad assogettabilità alla procedura di VIA del progetto di variante delle opere autorizzate con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012

- con nota prot n° 16173/DA20.07B in data 24/12/2019, prot. in arrivo n° 62088/DA1813A in pari data, il Settore Offerta Turistica e Sportiva ha comunicato l'esito del sopralluogo effettuato da ARPA Piemonte, prot. n° 623430 in data 16/07/2019, e dal Settore Geologico regionale, finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi ed alla ottemperanza alle prescrizioni dettate nell'Allegato A della D.D. n° 245 in data 18/04/2012;

In base all'esito del sopralluogo risulta che quanto rappresentato nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 sia sostanzialmente aderente alla situazione in essere, che non sono state rilevate ulteriori criticità, fatta salva la necessità di provvedere ad una costante ed attenta manutenzione dei manufatti, e risultino sostanzialmente ottemperate le prescrizioni dettate nell'Allegato A della D.D. n° 245 in data 18/04/2012;

- le opere realizzate in difformità a quanto autorizzato hanno comportato:

- la modifica della quota del tracciato in alcuni tratti della pista;
- la modifica in alcuni tratti della larghezza della pista, originariamente prevista pari al 6 m, aumentata a 10 m a seguito della variante;
- un aumento del volume di scavi e riporti, effettuati in compensazione tra loro, da 8.862 m³ originariamente previsti a 12.986 m³;
- un aumento della superficie interessata, pari a 43.578 m²;
- un aumento della lunghezza complessiva della pista, di circa 120 ml;
- un aumento della superficie boscata interferita. La superficie boscata trasformata risulta essere pari a 22.084 m²; a fronte di una superficie originariamente prevista pari a 7.6304 m²

- gli elaborati progettuali risultano essere quelli allegati alla prima richiesta di autorizzazione in sanatoria presentata alla Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea in data 23/09/2016 prot. n° 1887, e descrivono la situazione di fatto antecedente la presentazione delle successive richieste di verifica di assogettabilità a VIA e di autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n. 45/1989;

- la variante introdotta ha lo scopo di garantire una migliore fruibilità della pista multifunzionale e prevede la realizzazione di opere, aggiuntive a quelle precedentemente previste ed autorizzate, volte alla sistemazione dei microdissesti e dei fenomeni franosi localizzati, assecondare le condizioni morfologiche e pedologiche stazionali rinvenute in corso d'opera, ridurre le pendenze del tracciato, rendendo la fruibilità della pista meno impegnativa per i soggetti meno esperti, o per rispondere a raccomandazioni costruttive espresse successivamente dagli Enti coinvolti;

- al termine dell'intervento si è provveduto a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina a spaglio di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;

- la realizzazione della compensazione forestale è stata prevista con le modalità all'epoca vigenti mediante la realizzazione di un rimboschimento a microcollettivi con specie idonee alla stazione (larice e pino cembro) su una superficie pari a 1,74 ha e la realizzazione di un intervento di miglioramento forestale in un popolamento artificiale di larice per una superficie pari a 2,12 ha, poiché al momento della richiesta di autorizzazione in sanatoria della variante alla Unione Montana

Comuni Olimpici – Via Lattea, avvenuta in data 23/09/2016 prot. n° 1887, non risultavano vigenti le norme previste dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017;

Visto il Verbale istruttorio in data 25/06/2020 a firma del Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico e geomorfologico, con la stabilità dei versanti ed il regime delle acque superficiali e profonde, e con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, Peterlin Dott. For. Gabriele, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato che, esaminati gli elaborati progettuali, il Funzionario ha rilevato che:

- l'intervento realizzato ha comporta la trasformazione di una superficie boscata pari a 22.084 m²;
- non si rileva nelle superfici boscate interferite la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia floristico che forestale né di interesse conservazionistico;
- complessivamente l'intervento realizzato ha comportato l'asportazione di un numero limitato di soggetti, e che, alla luce delle successive attività di ripristino e recupero ambientale, non ha pregiudicato l'equilibrio idrogeologico in modo significativo ;

ed ha espresso, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, parere favorevole al fine di autorizzare in sanatoria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi realizzati, previo rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti sopra richiamati;

Visti:

- la richiesta alla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Settore Geologico prot. n° 30449/DA1813A in data 03/07/2018 del parere idrogeologico in merito alla compatibilità dell'intervento per il quale viene richiesta l'autorizzazione della variante con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

- il parere espresso dal Settore Geologico prot. n. 11279/A1819C in data 05/03/2020, Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che l'intervento, per quanto realizzato in difformità dalle indicazioni progettuali o in carenza di autorizzazione, è stato eseguito nel rispetto delle prescrizioni ambientali dettate con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012, non modifica sostanzialmente l'assetto idrogeologico del versante, possa essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante ed esprime parere favorevole, per quanto di competenza, secondo quanto contenuto nella documentazione progettuale, al rilascio della autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989, con prescrizioni inerenti la realizzazione di specifiche opere integrative di stabilizzazione delle scarpate;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione in sanatoria dell'intervento realizzato di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare in sanatoria, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) alla conservazione delle opere eseguite in difformità per la realizzazione di una pista multifunzionale tra la Zona Anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattendouche in comune di Pradelato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali indicate e illustrate negli elaborati progettuali agli atti del Settore scrivente;

2) Il titolare dell'autorizzazione:

- a) dovrà ottemperare alle prescrizioni di carattere ambientale dettate nell'Allegato A della D.D. n° 245 in data 18/04/2012;
- b) dovrà ottemperare alle prescrizioni dettate con il Parere del Settore Geologico regionale prot. n.

11279/A1819C in data 05/03/2020, Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale.

In particolare dovranno essere realizzate le opere integrative di stabilizzazione dei versanti in esso prescritte entro il termine della prima stagione utile, e comunque entro un anno dal presente provvedimento;

c) al termine della realizzazione degli interventi di stabilizzazione delle scarpate prescritti nell'Allegato B dovrà presentare Dichiarazione di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori;

d) è esonerato dall'obbligo della costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto l'opera risulta già realizzata;

e) è tenuto alla realizzazione del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 con le modalità e per le superfici descritte nella Relazione Forestale allegata alla istanza;

f) è tenuto a presentare Dichiarazione di regolare esecuzione dell'intervento di rimboschimento a firma del Direttore dei Lavori;

3) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/198989

Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

Intervento: Realizzazione di una pista multifunzionale tra la Zona Anfiteatro in comune di Sestriere
e la frazione Pattemouche in comune di Pragelato

Comuni sede intervento: Sestriere e Pragelato (To)

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, Dott. For. Elio Pulzoni, dell'istruttoria tecnica della istanza prot. n° 30034/DA1813A pervenuta in data 02/07/2019, presentata da LU BI (C.F. BI Y) in qualità di legale rappresentante della società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per la autorizzazione in sanatoria della variante in corso d'opera agli interventi per la realizzazione di una pista multifunzionale tra la Zona Anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattemouche in comune di Pragelato;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- l'art. 63 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7."

Vista la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti, ed in particolare:

- la Relazione Generale Agosto 2015 redatta dall'Ing. Cristina Chianale;
- la Relazione forestale Agosto 2016 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino n. 416A e dall'Arch. Paolo Gallo, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n° 2542
- la Relazione Geologica, Geotecnica e Nivologica redatta Agosto 2015 redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 215 sez. A;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati al progetto;

Considerato che

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento è stato sottoposto a fase di verifica di VIA che si è conclusa con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012 con l'accertamento della assenza di necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale;
- l'intervento è stato autorizzato in via definitiva con la D.D. n° 133 in data 14/06/2012 del Responsabile dell'Area tecnica della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone;
- le opere, realizzate durante la stagione estiva 2012, presentavano alcune difformità rispetto al progetto approvato.

- la società Sestrieres s.p.a ha provveduto a redigere il Progetto di Sanatoria, presentato per l'approvazione in sanatoria alla Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea in data 23/09/2016 prot. n° 1887.
- il Progetto ha ricevuto il parere favorevole per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica:
 - dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino in data 21/06/20107 prot. n. 9864-34.10.08/263;
 - dal comune di Pragelato con atto n. 68/2017 del 23/01/2018;
 - dal comune di Sestriere con atto n. 76/2017 del 26/01/2018;
- la Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea, con nota in data 28/11/2016, prot. 2233, ha richiesto al Settore Offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte una valutazione in merito alla necessità di sottoporre a nuova a fase di verifica di VIA in ragione delle difformità e varianti introdotte al progetto autorizzato con la richiamata D.D. n° 133 in data 14/06/2012 della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone
- con nota in data 10/02/2017, prot. n° 1954/DA20.04A, il Settore Offerta Turistica e Sportiva, richiamato il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Regionale tenutasi in data 01/07/2017, e trasmesso con nota in data 07/02/2017, prot. n° 1716/DA20.04A, ha espresso il parere che il Responsabile del procedimento per l'autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate in difformità a quanto autorizzato fosse la stessa Unione di Comuni, e che per consentire una valutazione in merito alla assogettabilità della variante a nuova a fase di verifica di VIA fosse opportuno richiedere alla società Sestrieres s.p.a. di presentare un progetto di variante, e contestualmente ha evidenziato la necessità di richiedere autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989;
- con nota prot. n° 30443/DA1813A in data 03/07/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento inerente l'istanza prot. n° 30034/DA1813A pervenuta in data 02/07/2019 di autorizzazione in sanatoria della variante in corso d'opera introdotta agli interventi per la realizzazione di una pista multifunzionale tra la Zona Anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattemouche in comune di Pragelato
- con nota prot. n° 3319/DA1813A in data 19/07/2018 è stata comunicata alla società Sestrieres s.p.a. l'opportunità di procedere alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni dettate con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012 di esclusione dalla fase di VIA, ed è stato contestualmente sospeso il procedimento di autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989;
- con nota prot. n° 7926 in data 26/03/2019 il Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate della direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha richiesto la convocazione dell'Organo Tecnico Regionale per l'esame della istanza di verifica ad assogettabilità alla procedura di VIA del progetto di variante delle opere autorizzate con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012;

- con nota prot n° 4380/DA20.07B in data 27/03/2019 il Settore Offerta Turistica e Sportiva ha convocato la prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale per l'esame della istanza di verifica ad assogettabilità alla procedura di VIA del progetto di variante delle opere autorizzate con la D.D. n° 245 in data 18/04/2012
- con nota prot n° 16173/DA20.07B in data 24/12/2019, prot. in arrivo n° 62088/DA1813A in pari data, il Settore Offerta Turistica e Sportiva ha comunicato l'esito del sopralluogo effettuato da ARPA Piemonte, prot. n° 623430 in data 16/07/2019, e dal Settore Geologico regionale, finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi ed alla ottemperanza alle prescrizioni dettate nell'Allegato A della D.D. n° 245 in data 18/04/2012;
- in base all'esito del sopralluogo risulta che quanto rappresentato nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 sia sostanzialmente aderente alla situazione in essere, che non sono state rilevate ulteriori criticità, fatta salva la necessità di provvedere ad una costante ed attenta manutenzione dei manufatti, e risultino sostanzialmente ottemperate le prescrizioni dettate nell'Allegato A della D.D. n° 245 in data 18/04/2012;
- il parere del Settore Geologico regionale in data 05/03/2020, prot. n° 11279/DA1819, evidenzia come le difformità e le variazioni al progetto autorizzato non abbiano comportato situazioni di dissesto, e che nei casi più problematici siano state realizzate opere di sostegno con tecniche di ingegneria naturalistica precedentemente non previste.

Gli interventi di inerbimento presentano un buon livello di attecchimento, e risulta siano state realizzate opere di sostegno e di recupero ambientale, quali la posa di geostuoie, integrative delle precedenti, per il consolidamento delle scarpate soggette a fenomeni di colamento delle coltri di copertura.

Il Parere del Settore Geologico regionale evidenzia pertanto che le opere realizzate in difformità a quanto eseguito possano essere considerate compatibili con l'assetto idrogeologico del versante, a condizione del rispetto delle prescrizioni in esso dettate per il mantenimento e manutenzione delle scarpate e della realizzazione di opere integrative per la loro stabilizzazione;

- che le opere in difformità hanno comportato:


- la modifica della quota del tracciato in alcuni tratti della pista;
- la modifica in alcuni tratti della larghezza della pista, originariamente prevista pari al 6 m, aumentata a 10 m a seguito della variante;
- l'aumento del volume di scavi e riporti, effettuati in compensazione tra loro, da 8.862 m³ originariamente previsti a 12.986 m³;
- un aumento della superficie interessata, pari a 43.578 m²;
- un aumento della lunghezza complessiva della pista, di circa 120 ml;

- gli elaborati progettuali risultano essere quelli allegati alla richiesta di autorizzazione in sanatoria presentata alla Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea in data 23/09/2016 prot. n° 1887, e descrivono la situazione di fatto antecedente la presentazione delle successive richieste di verifica di assogettabilità a VIA e di autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n. 45/1989;
- la variante proposta ha lo scopo di garantire una migliore fruibilità della pista multifunzionale e prevede la realizzazione di opere, aggiuntive a quelle precedentemente previste ed autorizzate, volte alla sistemazione dei microdissesti e dei fenomeni franosi localizzati, assecondare le condizioni morfologiche e pedologiche stagionali rinvenute in corso d'opera, ridurre le pendenze del tracciato, rendendo la fruibilità della pista meno impegnativa per i soggetti meno esperti, o per rispondere a raccomandazioni costruttive espresse successivamente dagli Enti coinvolti;
- le modifiche al tracciato previsto hanno comportato un aumento della superficie boscata interferita. La superficie boscata trasformata risulta essere pari a 22.084 m²; a fronte di una superficie originariamente prevista pari a 7.6304 m²
- in base a quanto descritto nella Relazione forestale ed alla localizzazione dell'area di intervento, l'intervento di trasformazione ha interessato essenzialmente esemplari di larice, in un numero pari quello precedentemente ipotizzato;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e che l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti;
- al termine dell'intervento si è provveduto a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;
- per la realizzazione della compensazione forestale prevista, al momento della richiesta di autorizzazione in sanatoria della variante alla Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea, avvenuta in data 23/09/2016 prot. n° 1887, non risultavano vigenti le norme previste dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017, pertanto la compensazione prevista dall'art. 9 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 è stata realizzata con le modalità all'epoca vigenti mediante un rimboschimento a microcollettivi con specie idonee alla stazione (larice e pino cembro) su una superficie pari a 1,74 ha e la realizzazione di un intervento di miglioramento in un popolamento artificiale di larice per una superficie pari a 2,12 ha,
- dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti sopra richiamati;


tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario, esaminati gli elaborati progettuali esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare in sanatoria , ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la variante all'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione della variante presentata dalla società Sestrierers s.p.a., senza ulteriori prescrizioni.

Torino 25/06/2020

Visto
Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni



Il Funzionario incaricato
Peterlin Gabriele



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it
geologico@cert.regione.piemonte.it

1.160.70/2038/2018

Data (*) **05/03/2020**

Protocollo n. (*)/A1819C **11279**

Classificazione 13.160.70/VINCIDR20/2048/2018C/A1800A

() indicati nei metadati Doqui Acta*

A REGIONE PIEMONTE
Settore A1813A Tecnico Regionale
Area Metropolitana di Torino

Riferimento nota Settore Tecnico To prot. n. 30449/A1813A del 03/07/2018. DQ Prat. n. 55964/C

Oggetto: LR 45/89. Comuni di Sestriere e Pragelato (TO). Istanza della ditta Sestrieres S.p.A. di autorizzazione in sanatoria di varianti al progetto "Lavori di realizzazione pista multifunzionale di collegamento tra zona Anfiteatro di Sestriere e la frazione Pattermouche di Pragelato". Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e valanghivi.

L'intervento in questione è stato assoggettato nel 2012 ad un procedimento di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 della LR. 40/1989, al termine del quale è stato escluso, con D.D. n. 245 del 18/04/2012, dalla successiva fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98.

A seguito della richiesta del proponente di autorizzazione in sanatoria ai sensi della L.R. 45/1989 di difformità progettuali realizzate in corso d'opera, si è riunito, in data 2/4/2019 presso la sede del Settore Offerta Turistica e Sportiva, l'Organo Tecnico Regionale per valutare le caratteristiche e l'entità delle difformità progettuali e la contestuale verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'allegato A della citata Determinazione Dirigenziale.

In data 04/07/2019 si è svolto un sopralluogo congiuntamente ai progettisti della Società proponente ed a funzionari di Arpa Piemonte e dell'Unione Montana Via Lattea Comuni Olimpici, al termine del quale è stato redatto un verbale; gli esiti del sopralluogo sono stati descritti nel dettaglio in una specifica relazione di "Verifica di ottemperanza" redatta da ARPA Piemonte in data 09/07/2019.

Gli esiti del sopralluogo sono stati condivisi con gli altri componenti dell'OTR in un incontro in data 20/12/2019, al termine del quale si è preso atto del fatto che le prescrizioni ambientali elencate nel suddetto allegato A risultano essere state rispettate, che le varianti apportate al progetto non hanno determinato rilevanti impatti ambientali e che quindi non si rendeva necessario attivare una nuova procedura di verifica di VIA ex art. 10 L.R. 40/98. Con nota del Settore Offerta Turistica e Sportiva prot. n. 16173/A20000 del 24/12/2019 è stato comunicato al proponente che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico poteva essere riattivato.

Il progetto consiste nella realizzazione di una nuova pista da sci per il rientro "sci ai piedi" dalla stazione di monte della funivia Pattemouche-Anfiteatro alla fraz. Pattemouche di Pragelato, nel comprensorio sciistico della Via Lattea.

I lavori sono stati realizzati, come documentato dal proponente, nel 2016 con alcune difformità rispetto al progetto definitivo approvato, per nuovi interventi non previsti in progetto, per ubicazione di tratti del tracciato su diversa altimetria e per maggiore estensione laterale della pista su maggiori superfici (larghezza della pista di 10 m a fronte di 6 m in progetto).

Gli scavi e riporti sono stati realizzati in compensazione, per un volume complessivo di circa 13.000 mc, rispetto agli 8.500 mc in progetto.

Il contesto geomorfologico nel quale sono stati realizzati gli interventi in difformità non presenta aree caratterizzate da fenomeni di dissesto attivo che siano state interferite dai lavori, per quanto ubicati in un settore coinvolto in estesi fenomeni di Deformazione Gravitativa Profonda dei Versanti (DGPV) classificata come quiescente.

Come documentato nella sia nella relazione forestale che in quella geologica il tracciato è stato realizzato con modalità che non hanno determinato situazioni di dissesto, e che nei casi più problematici le scarpate di scavo sono state sostenute con opportune opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie, in particolare nel tratto D-E). Inoltre, nel corso del sopralluogo si è potuto verificare il buon livello di insediamento della copertura erbacea e la recente realizzazione da parte del proponente di opere di sostegno integrative (posa di geo-stuoie in tessuto di fibra di

cocco) per il consolidamento dei tratti di scarpata più ripidi soggetti a fenomeni di colamento delle coltri di copertura.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione in sanatoria presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan;
- vista la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto, realizzati in difformità rispetto al progetto definitivo autorizzato, possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, al loro mantenimento, a condizione che si realizzino le seguenti opere integrative di stabilizzazione delle scarpate:

- in corrispondenza del tornante ubicato a quota 2030 m s.l.m. nel tratto di progetto C-D, completamento ed estensione ai settori limitrofi della scarpata di monte della posa di rete in fibra vegetale e conseguente inerbimento;
- nel tratto D-E, a quota 1910 m ca, rimodellamento della scarpata di monte, soggetta a fenomeni di instabilità della coltre di copertura, consolidamento ed inerbimento del terreno, coadiuvato dalla posa di rete in fibra vegetale;
- lungo tutto lo sviluppo della pista, il proponente dovrà provvedere ad effettuare periodiche operazioni di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento delle scarpate realizzate, nonché del sistema di drenaggio e smaltimento delle acque di ruscellamento.

Delle opere di consolidamento integrative realizzate e dei risultati ottenuti con gli interventi richiesti dovrà essere trasmessa al termine dei lavori adeguata documentazione fotografica e relazione tecnica descrittiva al Settore Tecnico regionale dell'Area Metropolitana di Torino ed al Settore Geologico, entro la fine del periodo primaverile 2021.

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it
geologico@cert.regione.piemonte.it*

Dato che la gestione del rischio valanghivo sulle piste da sci compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, il Direttore di pista dovrà effettuare le necessarie valutazioni tecniche in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, anche in relazione a potenziali distacchi di masse nevose di limitata entità dalle aree immediatamente a monte della pista, adottando i necessari provvedimenti cautelari, in primo luogo con la chiusura preventiva della pista da sci in condizioni di rischio, secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL DIRETTORE
Salvatore Martino Femia
(firmato digitalmente)

*Il Referente
Marco Cordola
Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*Il Coordinatore del Settore
Carlo Troisi
Tel. 011-4325506
e-mail: carlo.troisi@regione.piemonte.it*